



COMUNE DI VALGUARNERA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 150 DEL 12/10/2016

OGGETTO: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
Draià Francesca	SINDACO	X	
Greco Concetta	VICE SINDACO	X	
Trovato Alfonso	ASSESSORE	X	
Platania Enrico	ASSESSORE		X
Riccobene Fabio	ASSESSORE	X	
		4	1

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore AA.GG. All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Finanziario All. n. (3) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilasedici, il giorno do dici, del mese di ottobre, alle ore 10,30, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l'O.R.E.L.

VISTA la L.R. n. 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015

Vista la proposta del Responsabile del Settore AA. GG, (allegato n. 1)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica (allegato n. 2)

Preso atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile (allegato n. 3)

Ritenuto che la sottoscrizione dei pareri ai sensi dell'art 12 della LR 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati;


DELIBERA

- 1. Approvare** la proposta (all.1) redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali;
- 2. Autorizzare** il Responsabile del Settore AA.GG. a porre in essere gli atti consequenziali al fine di garantire l'idonea assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni portatori di handicaps frequentanti la scuola dell'obbligo di Valguarnera, nelle more che da parte del Comune capofila di Enna del Distretto s.s. 22 vengano avviate le procedure per le attività previste nel Piano di zona 2010/2012.


Il Segretario Comunale
Alfredo Verso



L'Assessore Anziano
Alfonso Troyato



Il Sindaco
Francesca Draia





(All. 1)

COMUNE DI VALGUARNERA

OGGETTO: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS.

Propone il Responsabile del Settore AA.GG.

- **Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27.6.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016;

- **Vista** la Delibera di G.C. n. 101 del 29.6.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016;

- **Vista** la Delibera di G.C. n. 63 del 31.4.2016 di approvazione del Piano delle Performance per l'anno 2016;

- **Vista** la nota del 9 settembre 2016 con la quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Valguarnera chiede il servizio di assistenza igienico personale e l'assistenza all'autonomia per n. 5 alunni diversamente abili;

- **Vista**, altresì, l'attestazione del Dirigente Scolastico dell'Istituzione di cui sopra relativa al numero dei collaboratori scolastici qualificati e disponibili per l'espletamento del servizio di assistenza agli alunni II e che pertanto provvederà all'assistenza igienico personale;

Considerato che è necessario, indispensabile garantire l'adeguata assistenza agli alunni svantaggiati inseriti nelle scuole dell'obbligo di Valguarnera;

- **Atteso** che tale adempimento rientra tra gli obblighi del Comune, ai sensi della Legge 104/92 e Legge 328/2000;

- **Rilevato** che la Legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato), per come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalle Linee Guida dell'ANAC n. 32 del 20.1.2016 come ribadita dal Comunicato ANAC del 14.9.2016, prevede che l'Ente può avvalersi dell'apporto delle Associazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi all'Albo istituito presso l'Assessorato Regionale Enti Locali, per l'espletamento dei servizi socio assistenziali prevedendo solo il rimborso delle spese per l'attività prestata;

- **Rilevato** che il Comune non può provvedere direttamente in quanto non ha il personale specializzato per l'assistenza agli alunni disabili;

- **Atteso** che sono in corso di definizione da parte del comune capofila di Enna le procedure per l'avvio dei servizi previsti nel P. di Z. 2010/2012 nel cui Piano è previsto anche il servizio di assistenza agli alunni disabili;

- **Ritenuto** opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso volto alla acquisizione della disponibilità di Associazioni di volontariato interessate all'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni H;

Per i motivi espressi in narrativa:

Propone

- 1) **Autorizzare** il Responsabile del Settore AA.GG. a porre in essere gli atti relativi finalizzati a garantire l'idonea assistenza all'autonomia e comunicazione per mesi 7 (sette) in favore di alunni portatori di handicaps frequentanti la scuola dell'obbligo di Valguarnera, nelle more che da parte del Comune capofila di Enna vengano definite le procedure volte all'avvio dei servizi previsti nel Piano di zona 2010/2012.
- 2) **Approvare** l'allegato avviso volto all'acquisizione di disponibilità di Associazioni iscritte da almeno sei mesi all'Albo istituito presso l'Assessorato Regionale Enti Locali, per l'espletamento dei servizi socio assistenziali, interessate all'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione alunni H.
- 3) **Approvare**, altresì, lo schema di convenzione da stipulare con l'Associazione di volontariato che espletterà il servizio.
- 4) **Di prendere atto** che la somma stanziata alla M. 12 – Prog. 5 – Titolo 1 – Macro 4/2/2/999 è di € 3.000,00 per l'anno 2016 e € 7.000,00 per l'anno 2017.
- 5) **Di prenotare** una spesa complessiva massima di € 1.500,00 mensili (€ 3.000,000 per mesi due) e che pertanto si dispone di dare mandato al Responsabile del Settore di prenotare la somma e di liquidarla per i giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico e comunque non superando la spesa di € 7.000,00 per l'anno 2017.



**Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena**



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERESSATO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI II.

Questo Ente intende provvedere all'assistenza di n. 5 alunni diversamente abili che frequentano la scuola primaria e media inferiore di Valguarnera per mesi 7 (sette).

Premesso che la Legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede che il Comune può avvalersi dell'apporto delle Associazioni di Volontariato, operanti nel territorio di Valguarnera, iscritte da almeno sei mesi all'apposito Albo istituito presso l'Assessorato Regionale Enti Locali, per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali, prevedendo solo il rimborso spese per l'attività prestata;

Considerato che tale possibilità è stata prevista dall'art. 3 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, come successivamente confermata dalle Linee Guida dell'ANAC n. 32 del 20.1.2016 e ribadita dal Comunicato ANAC del 14.9.2016;

tutto quanto sopra premesso, si invitano le Associazioni aventi i requisiti a volere fare pervenire disponibilità ad assistere gli alunni disabili, mediante n. 5 unità di personale fornito di apposito titolo di specializzazione idoneo all'espletamento del servizio richiesto, per n. 4 ore giornaliere.

Per l'assistenza agli alunni II il Comune ha determinato di concedere sulla base delle richieste pervenute, per n. 5 (cinque) operatori professionali con la qualifica di "Assistente all'autonomia e comunicazione" per mesi 7 (sette), ai soggetti interessati un contributo di € 10.000,00 sul quale le Associazioni partecipanti dovranno praticare il ribasso.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare apposita istanza corredata da relazione descrittiva circa l'espletamento del servizio e la sussistenza dei seguenti requisiti necessari con allegata la sottoelencata documentazione:

- copia di Iscrizione Registro di volontariato istituito presso l'Assessorato Regionale EE.LL. da almeno 6 (sei) mesi per l'espletamento dei servizi socio-assistenziali;
- copia del titolo di specializzazione professionale delle unità di personale di Assistente all'autonomia e comunicazione o altro titolo equipollente;
- esperienza maturata nel servizio richiesto;
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ed inoltre che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato relativo carica professionale. Tutte le dichiarazioni vanno riferite al legale rappresentante e agli organi direttivi;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con la quale si attesti l'assolvimento o meno di ogni onere fiscale-assistenziale-contributivo;

Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Tale istanza in carta semplice e in busta chiusa, deve essere indirizzata a: **Comune di Valguarnera – Settore AA.GG. Servizi Sociali – Piazza della Repubblica n. 13 – 94019 Valguarnera**. Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno __/10/2016** presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal concorrente, riportante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura: **“Domanda di accreditamento servizio di assistenza alunni disabili”**.

Apposita convenzione disciplinerà i rapporti tra l'Associazione e l'Amministrazione Comunale.


Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Si fa presente, altresì, che qualora dovessero pervenire disponibilità da parte di più Associazioni per l'espletamento del servizio richiesto, a parità di requisiti si procederà a sorteggio. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio anche in caso di presentazione di unica offerta.

Responsabile del procedimento: sig.ra Maria Callerame

IL RESPONSABILE DEL AA.GG.
Dott.ssa Silvana Arena

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA

CONVENZIONE TRA COMUNE DI VALGUARNERA E ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, di cui alla L. n. 266/91 e della L.R. n. 22/94

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____, in Valguarnera, presso il Palazzo Municipale,

TRA

Il Comune di Valguarnera Caropepe, C.F. 00046840864, in persona della dott.ssa Silvana Arena, Responsabile del Settore AA.GG. - Servizi Sociali, del Comune di Valguarnera Caropepe, che in seguito sarà denominato "Comune"

E

l'Associazione di volontariato _____ con sede in _____ alla via _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore _____, nato a _____ il _____, che in seguito sarà denominata "Associazione", iscritta al Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Sicilia del ____ n. ____, ai sensi della L.R. 22/94.

PREMESSO

- Che l'art. 7 della legge 266/91 prevede la possibilità per gli Enti Locali, di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato;
- Che in conformità alla legge n. 266/91, l'art. 10 della L.R. 22/94 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare con gli Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- Che tale possibilità è altresì prevista in forza dell'art. 3 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, per come ribadito e confermato dalle Linee Guida dell'ANAC n. 32 del 20.1.2016 e dal Comunicato ANAC del 14.9.2016;
- Che il "Comune" intende attivare il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per gli alunni della scuola dell'obbligo diversamente abili gravi;
- Che il Comune per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 1 della presente convenzione intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
- Che nel territorio comunale l'Associazione ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate;

TUTTO CIO' PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di volontariato _____ per lo svolgimento del servizio di _____ per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'obbligo per facilitarne l'integrazione scolastica. L'Associazione si impegna a svolgere tali attività con le modalità e le finalità indicate nei successivi articoli.

Art. 2 Attività

Il Comune affida all'Associazione, che a sua volta si impegna a svolgere, il compito di effettuare con propri mezzi e con propri volontari, le seguenti attività a carattere continuativo per la figura professionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione (c.d. ASACOM):

- L'Asacom facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, **media** tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento
- Sostegno all'autonomia personale sul piano delle necessità di base (mangiare – compresa l'eventuale assistenza durante la mensa scolastica -, spostarsi, uso dei servizi, vestirsi e svestirsi, ecc.) e, in generale, la cura della persona. L'Asacom non ha competenze mediche, infermieristiche o specialistiche che dir si voglia ed in particolare non è compito dell'Asacom l'eventuale somministrazione di farmaci all'alunno in condizione di handicap. In caso di malore improvviso dell'alunno in condizione di handicap e su richiesta del Dirigente scolastico l'Asacom può affiancare gli operatori sanitari nell'accompagnamento presso le strutture sanitarie;
- Sostegno all'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente e del contesto), sia in ambito scolastico che extra scolastico qualora ciò sia previsto dal PEI o da specifici progetti autorizzati, anche tramite l'uso di strumenti protesici.
- Mantenimento e, qualora possibile, ampliamento delle forme di comunicazione (anche alternative) utilizzate dall'alunno in condizione di handicap.
- Sostegno alla realizzazione ed attuazione delle potenzialità relazionali e sociali dell'alunno in condizione di handicap con particolare attenzione a favorirne il rapporto con il gruppo dei pari.
- Collaborazione, in aula o nei laboratori, con l'insegnante, nelle attività e nelle situazioni che richiedono un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa degli insegnanti, anche sul piano didattico.
- Partecipazione, sempre in riferimento al PEI, ai momenti di recupero funzionale previsti in ambito scolastico, collaborando con i terapisti, perché gli interventi più semplici siano eventualmente correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso.
- Collaborazione con i competenti organi collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione, all'**individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili** necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap.
- Partecipazione, al fine di favorire la realizzazione integrata degli interventi in atto con l'alunno in condizione di handicap, alle attività di programmazione e di verifica con gli inse-

gnanti, singolarmente e/o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali.

- Partecipazione alla **definizione del Piano Educativo Individualizzato** contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica.
- Qualora, inoltre, venga ritenuto opportuno o necessario dal Servizio Sociale Comunale, l'Asacom partecipa ai Gruppi di lavoro sull'Handicap (G.L.H.) attivati nella scuola di afferenza dell'assistito.

Si precisa poi, in particolare, quanto segue:

- L'Asacom è tenuto a presentare al Comune, tramite il Responsabile del Servizio, una **relazione conclusiva** al termine dell'anno scolastico. In corso d'anno, è comunque compito del Responsabile mantenere aggiornato l'ufficio comunale di riferimento circa possibili evoluzioni delle situazioni seguite. Eventuali richieste della scuola di poter disporre della relazione finale predisposta dall'Asacom vanno indirizzate direttamente all'Ufficio Sociali del Comune. Medesima procedura andrà seguita nel caso la scuola ritenga di dover richiedere all'Asacom in corso d'anno verifiche scritte della situazione dell'alunno assistito.
- L'accompagnamento dello studente in condizione di handicap da parte dell'Asacom nelle **uscite didattiche occasionali** previste dal P.E.I. e/o a **visite mediche specialistiche occasionali** nel territorio in orario scolastico deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di comunicazione allo stesso da parte della scuola entro il giorno precedente a quello dell'uscita. Nel caso di uscite didattiche per cui si rendesse necessaria la **programmazione di un trasporto speciale**, sia la comunicazione dell'uscita, sia la richiesta di predisposizione del trasporto idoneo, dovranno pervenire al Servizio Sociale del Comune, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data dell'uscita, in modo da garantire all'ufficio preposto i tempi tecnici di programmazione qualora, compatibilmente con le risorse disponibili, fosse possibile soddisfare tale richiesta.
- L'Asacom può accompagnare l'alunno in condizione di handicap per attività di **nuoto, terapia o riabilitazione non occasionali**, in orario scolastico, previa richiesta scritta al Responsabile del Servizio da parte della scuola nonché trasmissione allo stesso di copia del programma di attività almeno dieci giorni prima dell'inizio di queste. Tale richiesta verrà valutata caso per caso dal Responsabile del Servizio con il Servizio del Comune per verificarne la compatibilità con le caratteristiche dell'incarico in atto a meno che l'attività considerata sia già prevista nel PEI sottoscritto dall'ente locale per l'alunno in questione. In tal caso l'attività si intende senz'altro già autorizzata.
- L'autorizzazione all'accompagnamento dello studente in condizione di handicap da parte dell'assistente, nei **viaggi di istruzione** deve essere richiesta formalmente per iscritto dalla scuola almeno quindici giorni prima del viaggio al Responsabile del Servizio, con indicazione precisa della data, destinazione (località, provincia) e dell'orario di partenza e rientro presunto. All'Asacom che partecipa ai viaggi d'istruzione saranno riconosciute **massimo 10 ore di lavoro per le gite che prevedono il rientro in giornata e 12 ore giornaliere per le gite che prevedono pernottamenti**. Resta inteso che in situazioni di particolare gravità dell'alunno assistito, la scuola dovrà fornire la massima collaborazione all'Asacom per interventi che ne richiedono l'impiego per orari protratti e in situazioni che esulano da quelle che caratterizzano l'impegno quotidiano dell'Asacom (ad es. viaggi con mezzi quali autobus, treno, traghetti, ecc.).
- In caso di prolungata e forzata assenza dell'alunno in condizione di handicap il Servizio Sociale Comunale può chiedere all'Asacom di garantire il proprio **intervento anche al domicilio** della famiglia stessa, con orari e modalità da concordarsi.

Per eventuali richieste all'Asacom che non rientrino in quanto sopra specificato la scuola deve fare riferimento al Servizio Sociale Comunale che provvederà ad esaminarle ed eventualmente a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Asacom.

In aggiunta a quanto sopra definito, si ricorda, infine, che:

- L'Asacom è tenuto al rigoroso **segreto professionale** per tutto ciò che attiene alle proprie mansioni.

Sono escluse le prestazioni di assistenza di base di competenza, per legge, delle istituzioni scolastiche. Tali attività sono complementari e non sostitutive delle normali attività didattiche e dovranno essere svolte d'intesa con gli insegnanti della classe ma anche con gli operatori della riabilitazione.

Art. 3

Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività specificate nell'art. 2 saranno svolte d'intesa con il dirigente scolastico che si riserva di verificare e controllare le prestazioni previa predisposizione di appositi fogli di presenze.

E' compito del responsabile dell'Associazione, comunicare con congruo preavviso, al Dirigente scolastico, salvo situazioni impreviste ed imprevedibili (malattia dell'operatore) le eventuali assenze e/o sostituzioni degli operatori addetti all'assistenza degli alunni disabili.

All'uopo l'Associazione presenterà ai competenti Uffici comunali una relazione consuntiva dell'attività svolta. Altresì l'Associazione ottempererà alle disposizioni normative e regolamenti che l'amministrazione riterrà di emanare.

Gli operatori assegnati presteranno la loro attività per 20 ore settimanali durante l'orario scolastico secondo le indicazioni del dirigente scolastico.

Qualora si verificassero assenze da parte dell'alunno assistito, il Dirigente scolastico, previ accordi con il responsabile dell'Associazione, potrà assegnare l'assistente ad altro alunno parzialmente assistito nell'ambito del proprio istituto, qualora se ne verifichi la necessità. In caso contrario il responsabile dell'Associazione, dovrà essere tempestivamente informato affinché l'assistente possa essere impiegato per far fronte ad esigenze della stessa natura sorte presso altri istituti.

Art. 4

Oneri a carico dell'associazione

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'Associazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 266/91, e art. 7, comma 3, della legge medesima, per i propri aderenti che prestano attività di volontariato di cui al citato art. 2), contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, per la responsabilità civile verso terzi e per qualsiasi evento o danno possa essere causato in conseguenza di esse agli operatori dagli alunni disabili, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

La polizza assicurativa dovrà essere prodotta al momento della sottoscrizione della presente convenzione e costituisce elemento essenziale della presente convenzione.

L'Associazione per le attività di cui all'art. 2), secondo i riferimenti operativi di cui all'art. 3), si impegna ad assicurare un'attività finalizzata a conseguire i seguenti esiti: favorire lo sviluppo dell'autonomia per consentire una maggiore partecipazione della persona diversamente abile alla vita della collettività, superare stati di emarginazione.

Art. 5
Oneri a carico del Comune

Il Comune, per il servizio oggetto della presente convenzione, corrisponderà all'Associazione un rimborso spese stabilito in complessivi € _____ per mesi 7 (sette) per l'impiego di n. 5 operatori volontari, ai sensi della normativa vigente.

Le parti danno atto su conforme dichiarazione del legale rappresentante dell'Associazione che tale rimborso non è soggetto al regime I.V.A., ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22.10.1972, n. 633. La sua liquidazione avverrà in ratei mensili previa presentazione da parte dell'associazione di apposita richiesta contenente gli elementi descrittivi delle attività svolte, il numero di volontari impiegati, nota di addebito o fattura sottoscritta dal Responsabile dell'Associazione.

L'amministrazione si riserva, tramite i propri uffici e servizi, di verificare l'andamento dei citati interventi.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del comune per eventuali ulteriori atti ispettivi, per almeno 10 anni dal termine della durata della presente convenzione.

Art.6
Personale volontario

Il numero dei volontari dell'Associazione impegnati nelle attività da svolgere di cui all'art. 1 non sarà inferiore alle 5 (cinque) unità.

Il responsabile operativo dei volontari è il responsabile dell'associazione.

I volontari, nell'espletamento degli interventi citati saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento rilasciato dalla stessa organizzazione di volontariato.

Per l'esecuzione della convenzione, l'Associazione metterà a disposizione volontari in possesso del seguente titolo:

- specifico attestato rilasciato a seguito di specifico corso di formazione riconosciuto per "Assistente all'autonomia e alla comunicazione" o titolo equipollente.

Inoltre, l'Associazione nell'ambito delle unità di cui sopra metterà a disposizione anche volontari in possesso del titolo di educatore, che svolgeranno un ruolo di coordinamento e verifica dei programmi e avranno il compito di predisporre apposita scheda individuale dell'alunno in sostegno riepilogativa degli interventi attuati.

Di tutti gli operatori volontari impegnati nel servizio in oggetto, l'associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, fornirà apposito elenco nominativo ai competenti uffici del Comune, impegnandosi ad aggiornare tale elenco e a darne tempestiva comunicazione allorché intervengano modifiche allo stesso.

L'associazione è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 39 del 2014 (in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori).

Il personale dell'associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile dell'Associazione designato.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

Art. 7

Durata della convenzione e rinnovo

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della presente e avrà la durata effettiva di mesi 7 (sette), per i giorni di effettiva frequenza secondo il calendario scolastico.

E' escluso il rinnovo tacito.

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si verificano situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 2, previa diffida scritta da notificarsi a mezzo racc. a.r., almeno quindici giorni prima, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione fino al ricevimento della diffida.

Art. 8

Protocollo di legalità

Il Legale Rappresentante dell'Associazione si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di legalità stipulato in data 28 Novembre 2012, tra il Prefetto della provincia di Enna ed il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato nello stesso protocollo a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.

Art. 9

Dichiarazione sui rischi d'interferenza, di cui al D. Leg.vo n. 81 del 9/04/2008

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Leg.vo n. 81/08, per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Leg.vo n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 10
Efficacia

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla presentazione agli uffici comunali della polizza assicurativa di cui al precedente art. 3, dell'elenco nominativo dei volontari impegnati, dei titoli di studio e di specializzazione richiesti e delle dichiarazioni sostitutive richieste.

Art. 11
Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è assoggettata a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 12
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Valguarnera Caropepe e l'Associazione sono devolute al Tribunale di Enna e al Tribunale Amministrativo Regionale competente. In ogni caso non è consentito l'arbitrato.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme del codice civile e la vigente normativa in materia.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Associazione

Per il Comune



COMUNE DI VALGUARNERA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2)

**OGGETTO PROPOSTA: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS**

RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, si esprime **PARERE** *favorevole*
Sede Municipale *7-10-2016*

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Callerame

Il Responsabile del Settore AA.GG.
Dott.ssa Silvana Aréna



COMUNE DI VALGUARNERA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ALLEGATO N. (3)
OGGETTO PROPOSTA: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile della proposta, si esprime PARERE favorevole

Sede Municipale

10. 10. 2016

Il Responsabile del Settore
Dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 150 del 12-10-16, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 13-10-2016 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE